CAMERA DEI DEPUTATI N. 1054

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERRETI ALFONSO, BALDELLI, LEONE RAFFAELE, REALE GIUSEPPE, ROMANATO, COLLESELLI, FUSARO, PERDONÀ, SAVIO EMANUELA, BARBI, TERRANOVA, COCCO MARIA, DEL GIUDICE, SALUTARI

Presentata il 14 aprile 1959

Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, per effetto della legge 13 marzo 1958, n. 165, hanno ottenuto il passaggio alla 1ª classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 15), il che li pone nelle stesse condizioni dei provveditori agli studi, che dopo un triennio vengono promossi alla 1ª classe.

Nel mentre gli Ispettori predetti, nella ricostruzione della carriera, hanno avuto gli aumenti periodici per l'anzianità eccedente i tre anni anche per il servizio prestato in precedenza quali capi d'Istituto, i provveditori agli studi, provenienti dai presidi, non hanno goduto di questo beneficio. Il che li pone in condizioni di disagio non solo nei confronti degli ispettori, ma dei capi d'Istituto stessi, alcuni dei quali hanno superato negli scatti i loro ex colleghi, perché hanno avuto valutato nel passaggio alla 1ª classe tutto il servizio eccedente i 6 anni di permanenza nel coefficiente precedente (articolo 25 del decreto citato).

Per ragioni di equità si propone che lo stesso trattamento venga esteso ai provveditori agli studi di 1 classe, alcuni dei quali sono stati per lunghi anni presidi negli Istituti medi.

Ci conforta in questa richiesta anche il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che all'articolo 284 così dice: « Il servizio prestato nella carriera di provenienza in qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore agli Studi di 2ª classe, è valutato per intero tanto agli effetti dello svolgimento della carriera che della progressione economica ».

Con la legge 13 marzo 1958, n. 165, gli ispettori centrali hanno ottenuto di rimanere in servizio sino al compimento del 70° anno di età, conformemente a quanto stabilito per il personale insegnante direttivo dalla legge 7 giugno 1951, n. 500, perché essi, prima della nomina nel ruolo attuale, facevano parte del ruolo degli insegnanti.

E poiché la metà dei posti di provveditore agli studi è riservata ai provenienti dall'insegnamento (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 282), giustizia vuole che a questi sia consentito di rimanere in servizio sino al compimento dei 70 anni di età.

L'estensione di questo beneficio, mentre risponde ad un principio di equità, assicura un maggior numero di aspiranti ai concorsi a provveditore agli studi e quindi una sele-

zione più accurata, mentre allo stato attuale i capi d'Istituto di 1ª classe non hanno alcun interesse a partecipare a tale concorso, sia perché rimangono nello stesso coefficiente e sia perché verrebbero a perdere 5 anni di servizio con il collocamento a riposo a 65 anni anziché a 70.

Nessun aggravio si apporta al bilancio dello Stato con i benefici previsti dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai provveditori agli studi provenienti dai ruoli degli insegnanti e dei capi d'Istituto, che hanno lo stipendio corrispondente al coefficiente 670 sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente spettanti per l'anzianità eccedente i tre anni nel coefficiente 500.

ART. 2.

Ai provveditori agli studi predetti è esteso, ai fini del collocamento a riposo, il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.